



Al Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica

Approvazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici

VISTA la Convenzione Quadro delle Nazioni Unite sui Cambiamenti Climatici, ratificata dall'Italia con legge 15 gennaio 1994, n. 65;

VISTO l'Accordo di Parigi sul clima raggiunto all'esito della XXI Conferenza delle Parti della Convenzione Quadro sui Cambiamenti Climatici (COP21, Parigi dicembre 2015) e in particolare l'articolo 7 che promuove l'adattamento come aspetto fondamentale delle politiche relative ai cambiamenti climatici e tal fine prevede, in particolare, l'impegno di "ogni parte in processi di pianificazione e nell'attuazione delle azioni di adattamento";

VISTA la Comunicazione della Commissione europea COM(2019) 640, dell'11 dicembre 2019 con la quale è stato adottato il "Green Deal europeo: Strategia di crescita dell'UE a impatto climatico zero, giusta e prospera", mediante il quale l'UE si propone di divenire una società equa, sana, sostenibile e prospera e di risanare il modo in cui interagiamo con la natura, riaffermando anche il proprio impegno per l'adattamento;

VISTO il Regolamento (UE) 852/2020 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 che ha istituito un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili (cd. "Regolamento tassonomia"), che contempla sei obiettivi ambientali, tra i quali è annoverato l'adattamento ai cambiamenti climatici. Nel Regolamento è sancito il principio che prevede il divieto di arrecare danni significativi all'ambiente (*Do No Significant Harm* – DNSH), in particolare a sei obiettivi, tra i quali l'adattamento;

VISTA la comunicazione della Commissione europea del 24 febbraio 2021 - COM (2021) 82 *final* dal titolo "Plasmare un'Europa resiliente ai cambiamenti climatici – La nuova strategia dell'UE di adattamento ai cambiamenti climatici" che fissa 4 obiettivi principali di adattamento: adattamento più intelligente, più sistemico e più rapido, e intensificazione dell'azione internazionale;

VISTA la Legge europea sul clima, Regolamento (UE) 30 giugno 2021, n. 1119, in base alla quale gli Stati membri assicurano il costante progresso nel miglioramento della capacità di adattamento, nel rafforzamento della resilienza e nella riduzione della vulnerabilità ai cambiamenti climatici;

VISTO il decreto direttoriale 16 giugno 2015, n. 86 di approvazione del documento "Strategia Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti climatici", in attuazione della quale è stata avviata l'elaborazione del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), con l'obiettivo principale di fornire un quadro di indirizzo nazionale per l'implementazione di azioni finalizzate a ridurre al minimo possibile i rischi derivanti dai cambiamenti climatici, a migliorare la capacità di

adattamento dei sistemi socioeconomici e naturali, nonché a trarre vantaggio dalle eventuali opportunità che si potranno presentare con le nuove condizioni climatiche;

VISTA la presa d'atto n. 246/CSR da parte della Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 20 dicembre 2018, dell'informativa della ex Direzione Generale per il clima, l'energia e l'aria del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare (ora Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, MASE) sullo stato di avanzamento del Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici;

VISTO decreto direttoriale n. 346 del 20 ottobre 2020, con il quale la ex Direzione Generale per la crescita sostenibile e la qualità dello sviluppo del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, in qualità di Autorità competente per la VAS ha determinato che il "Piano nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici (PNACC), debba essere sottoposto al procedimento di VAS secondo le disposizioni di legge vigenti in materia, recependo il parere espresso dalla CTVIA [...], che costituisce parte integrante del presente provvedimento";

VISTO il parere n. 13 del 3 maggio 2021 della Commissione Tecnica di Verifica dell'Impatto Ambientale – VIA e VAS, trasmesso dall'Autorità competente per la VAS il 3 giugno 2021, data di conclusione della fase di *scoping* di cui all'art. 13, comma 1 e 2 del d.lgs n. 152/2006;

VISTA la documentazione tecnico-amministrativa per l'avvio della fase di consultazione sul Piano e sul Rapporto Ambientale, ai sensi degli artt. 13, comma 5 e 14 del D.Lgs 152/2006, trasmessa con nota prot. n. 22053 del 15 febbraio 2023 dalla Direzione Generale uso sostenibile del suolo e delle risorse idriche, in qualità di Autorità proponente;

VISTA la nota della Direzione Generale valutazioni ambientali del MASE, prot. n. 28993 del 28 febbraio 2023, di aggiornamento dei termini per la consultazione, che ha fissato al 14 aprile 2023 il termine per la presentazione delle osservazioni da parte del pubblico;

VISTO il decreto del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica di concerto con il Ministero della Cultura n. 256 del 4 agosto 2023, relativo alla conclusione della procedura di Valutazione Ambientale Strategica del PNACC, con raccomandazioni, suggerimenti, condizioni e osservazioni contenuti nei pareri, rispettivamente, della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA e VAS, n. 472 del 12 giugno 2023, e del Ministero della cultura, 20907-P del 12 giugno 2023, che costituiscono parte integrante del decreto;

CONSIDERATO che la formulazione definitiva del "Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici", come anche la strutturazione della fase attuativa dello stesso, tengono conto delle raccomandazioni, dei suggerimenti, delle condizioni e delle osservazioni contenute nei pareri suddetti;

DECRETA

ARTICOLO 1

(Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici)

1. È approvato il "Piano Nazionale di Adattamento ai Cambiamenti Climatici" (di seguito PNACC), allegato al presente decreto, che ne costituisce parte integrante e sostanziale, unitamente ai documenti tecnici ad esso allegati, costituiti da:

- PNACC_I_Allegato_Metodologie Strategie Piani Regionali
- PNACC_II_Allegato_Metodologie Strategie Piani Locali
- PNACC_III_Allegato_Impatti e vulnerabilità
- PNACC_IV_Allegato_Database Azioni

ARTICOLO 2

(Aggiornamento del PNACC)

1. Il PNACC è aggiornato ogni 6 anni, tenendo conto anche delle tempistiche stabilite per il monitoraggio.
2. Gli aggiornamenti dei documenti tecnici allegati al PNACC, che si rendessero eventualmente necessari, anche a seguito di eventuali sopravvenute disposizioni normative, sono adottati con decreto direttoriale dalla Direzione Generale competente per materia.

ARTICOLO 3

(Oneri)

1. L'approvazione del PNACC non comporta nuovi e maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

ARTICOLO 4

(Entrata in vigore e disposizioni finali)

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
2. Come previsto dall'articolo 17 del D. Lgs. n.152/2006 e s.m.i., la decisione è pubblicata nel sito istituzionale del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica. Il PNACC e la relativa documentazione tecnica ad esso allegata sono, altresì, pubblicati sulla Piattaforma Nazionale Adattamento Cambiamenti Climatici, al link <https://climadat.isprambiente.it>.

Il Ministro dell'ambiente
e della sicurezza energetica

Pichetto Fratin